CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA ESTERNA UNITA' DI SANGUE
TRA
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
E
ADVS SEZIONE DI PAOLA ADERENTE ALLA FIDAS REGIONALE

Premesso che:

L'ADVS (Associazione Donatori Volontari di Sangue) - Sezione di Paola - aderente alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), intende collaborare con l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per i servizi sanitari per la raccolta e donazione di sangue umano;

ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 219/05 le attività trasfusionali sono parte integrante delle SSN e si fondono sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti

Vista la normativa in materia trasfusionale ed in particolare:
il D.lg. n. 20 dicembre 2007, n. 261;
la legge 21 ottobre 2005, n. 219;
il D.M. 18 aprile 2007;
l'Accordo Stato – Regioni del 20/03/2008 recepito dalla Regione Calabria il 25/03/2010;

viene stipulata la seguente convenzione:

L'anno 2016, il giorno_____ del mese_____, dinnanzi a me sottoscritto Dott. Alberto Grano, all'uopo incaricato con Deliberazione n.1336 del 31/12/2012, quale Ufficiale Rogante dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, sono personalmente comparsi:

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, C.F. e P.I. 01987250782, con sede legale in Cosenza alla Via San Martino s.n.c., **il Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nato a Panettieri (CS) l' 11/03/ 1957**, di seguito **Azienda,**

E

L'ADVS, Associazione Donatori Volontari di Sangue – sezione di Paola, aderente alla FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, C.F. 86002690781 nella persona del suo Presidente **Dott. Carlo Cassano, nato il 15/01/1954 a Paola,** e domiciliato per la carica in Paola alla Via Giacomo Matteotti n° 4, di seguito **Associazione**;

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n° 219, l'Azienda garantisce la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione locale delle attività trasfusionali, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione. A tal fine, le parti si impegnano ad assicurare:
a. La promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
b. La promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
c. La promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
d. Il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalla Associazione e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Centro trasfusionale;
e. Il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalla Associazione, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
f. La promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
g. La promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalla Associazione;
h. L'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
i. L'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica.

Art. 2

1. L'azienda prevede la partecipazione di un Rappresentante dell' Associazione nei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale.

Art. 3

1. L'Azienda e Associazione promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. L'ADVS - Sezione di Paola -/FIDAS si impegna ad attivare, in collaborazione con il Servizio Trasfusionale dell'Azienda di Cosenza, iniziative di promozione, propaganda ed educazione alla salute, tendenti a formare e a far crescere la coscienza trasfusionale dei cittadini e in particolare a svolgere opera di proselitismo a favore della donazione anonima, volontaria, periodica, gratuita e consapevole del sangue e dello sviluppo delle pratiche aferetiche, nonché alla donazione del midollo osseo.
2. L'Azienda, tramite i propri servizi sanitari, fornisce all' Associazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sui valori solidaristici della donazione volontaria, sulle caratteristiche e le modalità della donazione, sulla donazione in aferesi, nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.
3. L'Azienda, in accordo con l'Associazione, favorisce la realizzazione di specifici progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 4

1. In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dall'Associazione attraverso le sezioni territoriali.
2. L'Azienda concorda con l'Associazione specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, attraverso: a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nel piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata e della disponibilità alla donazione dei donatori associati; b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione e il coordinamento del servizio di chiamata; c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione di un flusso informativo bidirezionale di una banca dati condivisa tra l'Associazione e il Servizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda.
3. L'Azienda si impegna alla raccolta di tutto il sangue disponibile sul territorio di competenza, secondo le disposizioni della programmazione nazionale, regionale e locale, per il tramite della propria struttura trasfusionale.
4. L' Associazione, in aderenza ai propri fini statutari, concorre alla raccolta del sangue impegnandosi alla chiamata dei propri donatori per l'effettuazione delle donazioni, secondo programmi concordati con il Servizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda di Cosenza e miranti all'autosufficienza locale, regionale e nazionale.
5. L' Associazione può organizzare e gestire unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti sotto la responsabilità tecnica del Servizio di Medicina Trasfusionale Aziendale dell'Azienda di Cosenza, in conformità alle norme e seguendo le procedure stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
6. Nella gestione delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, l'Associazione si atterrà ai criteri di accreditamento delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti previsti dalla normativa regionale vigente, ai criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività ed opererà con modalità di integrazione tecnica e funzionale con il Servizio di Medicina Trasfusionale Aziendale dell'Azienda di Cosenza seguendo le relative procedure.

Art. 5

1. L'Azienda promuove un periodico aggiornamento del personale medico e paramedico dedicato al servizio e persegue il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
2. L'Associazione promuove un periodico aggiornamento del personale medico e paramedico riguardo l'applicazione delle procedure gestionali ed operative predisposte dal Responsabile del Servizio Trasfusionale sulla selezione del donatore e sulla raccolta del sangue al di fuori del servizio trasfusionale, nonché sulla corretta gestione dei materiali e delle strumentazioni in uso e sull'impiego del sistema informativo al di fuori del servizio trasfusionale.

Art. 6

L'Azienda, mediante il proprio Servizio Trasfusionale, garantisce l'effettuazione delle visite e degli accertamenti iniziali e periodici previsti, nonché gli altri eventuali accertamenti, diretti a stabilire o confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute, e,

quindi, la tutela della salute del ricevente, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 marzo 2005.
Il Servizio Trasfusionale Aziendale provvede a comunicare i risultati delle indagini cliniche e di laboratorio al donatore interessato e al Direttore Sanitario dell'Associazione nel pieno rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali e sensibili del donatore.
Ogni variazione concernente l'idoneità del donatore sarà segnalata tempestivamente dalla struttura trasfusionale al donatore stesso, nonché, ai fini della necessaria sospensione, temporanea o definitiva, all'Associazione.
L'Azienda favorisce, inoltre, l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore.

Art. 7

L'Azienda stipula e mantiene aggiornate nei massimali d'intesa con l'Associazione, idonee polizze assicurative a favore dei donatori per qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti, nonché dalla visita ed esami di controllo presso le strutture trasfusionali.

Art. 8

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché dell'eventuale attività di raccolta, secondo quanto previsto nell'allegato "B" della delibera della Giunta Regionale n. 290 del 25 marzo 2010 che comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa, oltre l'aggiornamento Istat ad oggi maturato e di seguito riepilogato:

COSTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA:

donazione di sangue	**€. 19,48**

COSTI PER ATTIVITA' DI RACCOLTA:

raccolta sangue	**€. 37,95**

COSTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA PER DONAZIONI DI CITOAFERESI:

per donazione di citoaferesi	**€. 27,95**

COSTI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA PER DONAZIONI DI PLASMA IN AFERESI:

per donazione di plasma in aferesi	**€. 23,70**

I rimborsi delle attività associative saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatto salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.
Il materiale necessario alla raccolta del sangue, verrà fornito dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda di Cosenza.
Il trasporto delle unità di sangue dalle sedi di raccolta, nel territorio di competenza, al Servizio Trasfusionale è a cura e a carico dell'Associazione, alla quale sarà corrisposto un rimborso chilometrico secondo le vigenti disposizioni in merito.
La fornitura del materiale sanitario ed il trasporto delle unità di sangue avverranno secondo procedure specifiche che dovranno individuare i materiali, gli automezzi, i tempi di consegna al Servizio Trasfusionale e che dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Responsabile del Servizio Trasfusionale ad ogni inizio anno.

L'Azienda provvederà ad erogare i rimborsi con frequenza trimestrale previa presentazione da parte dell'Associazione di idonea documentazione dell'attività di chiamata e di donazione.
Le attività svolte dalla Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto. I rimborsi alla Associazione devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002. L'Associazione ha diritto al riconoscimento degli interessi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, quando siano scaduti i termini di pagamento. Inoltre in sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

Art. 9

L'Associazione ha il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 266/1991, nel rispetto della normativa di cui alla legge 241/90 e s.m.d.

Art. 10

La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2016 e decorre dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima.
La Convenzione potrà essere sottoposta a modifica e/o integrazione su richiesta di una delle parti che si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione della presente Convenzione, ovvero in caso di approvazione di nuova Convenzione da parte della Regione Calabria.

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno espresso rinvio allo Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza
Dott.Achille Gentile

Il Presidente ADVS
Dott. Carlo Cassano

L'Ufficiale Rogante
Dott. Alberto Grano